

**PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI SIMULAZIONE DI  
NUOVA GENERAZIONE – FULL DRIVING AND MISSION SIMULATORS (FDMS)  
AI SENSI DEGLI ART. 70 e 74 DEL D.LGS 36/2023.**

**Frequently Asked Question – (FAQ) - FASE 1**

ID	Quesito	Chiarimento
1	<p><i>Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se le risposte alle richieste di chiarimenti fornite da codesta Amministrazione nel corso della precedente procedura poi revocata siano da ritenersi applicabili anche alla nuova, ad esempio per quanto attiene alle dichiarazioni sul subappalto.</i></p>	<p>Si conferma che, nelle parti non variate della documentazione di gara, le risposte fornite in sede di precedente procedura restano applicabili.</p>
2	<p><i>Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se possano essere riutilizzati i documenti già prodotti nella Fase 1 della procedura revocata – diversi da domanda di partecipazione, DGUE, patto di integrità e contratti di avvalimento – quali bilanci, dichiarazioni del revisore, certificati di committenti pubblici e attestazioni di privati, per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità richiamati dagli artt. 1, comma 3, e 12 del D.lgs. 36/2023.</i></p>	<p>Si conferma che, fermo restando la necessità di presentare documenti aggiornati ove previsto, i documenti già prodotti nella precedente procedura potranno essere riutilizzati, purché ancora validi e conformi a quanto richiesto dall'attuale disciplinare, ed inseriti nella nuova domanda di partecipazione.</p>
3	<p><i>Con riferimento al par. 3.3 del Disciplinare, si chiede di confermare che, coerentemente all'oggetto del CPV 34150000-3, il requisito di capacità tecnica possa essere comprovato con esplicito riferimento a sistemi software di simulazione.</i></p>	<p>Si conferma quanto richiesto.</p>
4	<p><i>Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede inoltre di confermare che se un concorrente si sia qualificato alla prima fase come impresa singola possa presentarsi in RTI già in seconda fase, allo scopo di presentare un progetto di fattibilità più efficiente e competitivo perché frutto della sinergia tra le competenze dei raggruppati.</i></p>	<p>Si conferma quanto previsto dall'art. 68, comma 19 del Codice.</p>

5	<p><i>Con riferimento alla procedura in oggetto</i>, si chiede inoltre di confermare che se un concorrente si sia qualificato alla prima fase come impresa singola possa presentarsi in RTI con un soggetto che non abbia partecipato alla prima fase, nel rispetto del principio secondo cui i requisiti possono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso.</p>	<p>Si conferma quanto previsto dall'art. 68, comma 19 del Codice.</p>
6	<p><i>Con riferimento alla procedura in oggetto</i>, si chiede conferma che in questa prima fase del dialogo competitivo, in caso di domanda presentata da un raggruppamento, non sia obbligatorio indicare le parti/percentuali del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici in quanto, come specificato nel Disciplinare a pag. 3, "Ulteriori dettagli tecnici sull'oggetto del dialogo competitivo verranno forniti all'inizio della Fase II, contestualmente all'invito a partecipare al dialogo" e che pertanto tale indicazione dovrà essere dichiarata solo nella Fase II.</p>	<p>Si conferma che, in questa prima fase del dialogo competitivo, non è obbligatorio indicare le parti o percentuali del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici in caso di partecipazione in forma di raggruppamento.</p>
7	<p><i>Con riferimento alla procedura in oggetto</i>, si chiede conferma che in questa prima fase non è obbligatorio indicare le prestazioni che si intendono subappaltare limitandosi a dichiarare l'intenzione generale di ricorrere al subappalto senza specificare il dettaglio delle singole prestazioni o la quota parte.</p>	<p>In prima fase, il concorrente non è obbligato a fornire una specifica indicazione dettagliata delle prestazioni che intende subappaltare. In questa fase, è sufficiente che dichiari l'intenzione generale di ricorrere al subappalto, senza dover specificare in dettaglio le singole prestazioni o la quota parte esatta da subappaltare.</p>
8	<p><i>Con riferimento alla procedura in oggetto</i>, si chiede di confermare se possano essere considerate tecnologicamente assimilabili, e quindi idonee a soddisfare il requisito relativo all'esecuzione di forniture analoghe di cui al par. 3.3 del disciplinare di gara, anche le esperienze pregresse maturate nell'ambito di progetti basati su tecniche di intelligenza artificiale (AI), finalizzati ad attività quali la previsione di scenari, la modellazione del comportamento di sistemi complessi o l'identificazione automatica di anomalie, ove tali progetti presentino caratteristiche funzionali e metodologiche riconducibili a sistemi di simulazione.</p>	<p>Qualora le esperienze pregresse presentino caratteristiche tecnologiche, funzionali o metodologiche riconducibili ai sistemi di simulazione, le stesse potranno essere ritenute assimilabili e, pertanto, valutate ai fini del requisito richiesto, fermo restando la competenza della Stazione Appaltante nel verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di assimilabilità.</p>